

STATUTO

Art. 1. - DENOMINAZIONE

È costituita l'**Associazione Culturale "ERRE"**, è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo II Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - OGGETTO

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- favorire ed attuare l'educazione e la crescita morale e civile della personalità umana;
- ampliare la conoscenza della cultura letteraria, musicale ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- promuovere la libera circolazione delle idee e delle informazioni.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- *attività culturali*: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti;
- *attività di formazione*: corsi di giornalismo, di lettura, di arte;
- *attività editoriale*: pubblicazione di un periodico di informazione e cultura.

Per il miglioramento dei propri servizi potrà istituire banche dati ed effettuare comunque attività informatica ritenuta opportuna per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

Per lo svolgimento della propria attività, l'Associazione potrà dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili o necessari. A tale scopo essa potrà compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario ritenute utili o necessarie dagli organi sociali competenti per il miglior conseguimento dello scopo sociale.

Potrà anche stipulare accordi, contratti, convenzioni od altre forme di collegamento con enti, società e privati che possano facilitare l'esercizio dell'attività sociale. L'Associazione in caso di necessità potrà avvalersi anche di personale non associato.

L'Associazione per sopperire alle proprie necessità di carattere finanziario, potrà ottenere prestiti dai soci, disciplinati da apposito regolamento interno o nell'osservanza delle leggi vigenti.

Art. 3. – SEDE

L'Associazione ha sede in Trento. Ai fini dell'iscrizione all'Agenzia delle Entrate, l'indirizzo della Associazione viene fissato in Trento, Frazione Ravina, Rione San Marco n. 27.

L'assemblea dei soci potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato senza che ciò comporti modifica al presente statuto.

Art. 4. - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) contributi provenienti da organismi a carattere internazionale;
- d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali e di quelle connesse;
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente.

ASSOCIATI

Art. 5.

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi e siano disposti a contribuire alla loro concreta realizzazione.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche, associazioni e enti che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. L'ammissione può essere negata, purché il diniego sia debitamente motivato.

All'atto di ammissione gli associati verseranno l'eventuale quota di Associazione la cui entità e periodicità viene stabilita dal Comitato Direttivo.

La quota è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. In tal caso l'analisi della posizione dell'associato sarà messa all'ordine del giorno della prima assemblea utile.

In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, l'associato non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l'assegnazione di parte del patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun associato deve:

- a) osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;
- b) attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
- c) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- d) versare la quota associativa come stabilito dal Comitato Direttivo.

Specularmente ogni associato ha diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti gli associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione. E' altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

Gli eventuali soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea, ma potranno esercitare il diritto di voto in assemblea soltanto al compimento della maggiore età, senza che peraltro in tale momento vi sia la necessità di una apposita delibera assembleare autorizzativa.

Art. 8 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito o dietro compenso, nei limiti ammessi dalla legislazione vigente e comunque non superiore al limite previsto dal DPR 645/95 e dal DL 239/95, a seconda di quanto stabilirà periodicamente l'assemblea degli associati.

E' invece previsto il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate.

Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative all'atto dell'assunzione dell'incarico.

Art. 9. – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è formata dagli associati.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Il presidente deve convocare l'assemblea senza indugio qualora la sua convocazione sia deliberata dal Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta scritta almeno tre decimi degli associati in regola con il pagamento della quota sociale. Nella richiesta devono essere indicate le materie da trattare.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo ed alla definizione del numero dei membri;
- alla determinazione degli eventuali compensi delle diverse cariche sociali;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento riservato dallo statuto o che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato anche a mezzo e-mail, SMS o fax a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un altro associato. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Art. 10 – COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da almeno tre membri, scelti tra i soci maggiorenni. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario/Tesoriere.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli Tecnici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata anche a mezzo e-mail, SMS o fax a tutti i membri.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Art. 11. - PRESIDENTE

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

Art. 12. - BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra associazione avente scopo analogo o affine. L'Associazione si impegna ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi della gestione per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13. - ESTINZIONE, SCIoglIMENTO

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione senza fini di lucro avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art.14. - REVISORE UNICO DEI CONTI

Su volontà dell'Assemblea, i soci possono nominare un Revisore Unico dei Conti, scelto anche tra i non associati. La sua funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

Il Revisore Unico dei Conti partecipa alle assemblee e alle riunioni del Comitato Direttivo.

Art.15. – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene il libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea nonché il libro dei soci.

Art. 16. - NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.